

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3839

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORNELLO, APREA, SIGONA, PALUMBO, CRIMI,
CECCHI, FLORESTA, BONO**

Norme in materia di conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento e di concorsi a cattedre

Presentata il 14 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni, il mondo della scuola con i suoi problemi ha raggiunto più che in passato gli onori della cronaca ed è innegabilmente il settore che più di ogni altro risente delle contraddizioni, dei mutamenti e delle tensioni presenti nella società. È verso di esso che debbono dunque essere puntate le attenzioni di ogni parte politica, perché in esso si trova il nostro futuro, un futuro da formare e istruire. È quindi evidente che il ruolo determinante svolto dalla classe docente, che ha la grande responsabilità di contribuire a disegnare e quindi legittimare ogni tipo di veicolo culturale, non può ancora oggi rimanere relegato e sommerso da una pervicace legislazione in una posizione di mortificante retroguardia ri-

spetto ad altri ruoli professionali in certi casi con responsabilità meno gravose. Appare sempre più urgente conferire alla professione di insegnante una equiparazione legislativa a tante altre già da tempo, con dignità, riconosciute in base alla formazione disciplinare attraverso cui si esercitano. La classe docente non può ancora fare riferimento, per l'espletamento del proprio ruolo, a terapie tampone che hanno quale unico obiettivo quello di sanare provvisoriamente e in modo alquanto discutibile la figura professionale, rimandando indefinitamente la soluzione definitiva del problema. Al fine di dare finalmente al mondo della scuola una legge che restituisca dignità professionale al ruolo di insegnante, non possiamo che abbandonare

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tutte le strade intraprese in precedenza, che hanno determinato ulteriore confusione e malumore nel mondo della scuola. Si propone, pertanto, che l'esercizio della professione di docente sia subordinato al superamento di un esame di Stato, attraverso il quale, così come avviene per altre figure professionali,

venga conseguita l'abilitazione all'insegnamento.

Confidiamo nella approvazione della presente proposta di legge, consapevoli dell'importanza che essa ricoprirà nel mondo della scuola, anche in considerazione del vasto comparto del precariato pubblico e privato, alla ricerca di un definitivo approdo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'abilitazione all'insegnamento si consegue attraverso il superamento di esami di Stato, indetti annualmente dai provveditorati agli studi, per la scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, e dai sovrintendenti scolastici regionali per le scuole secondarie di secondo grado e per l'istruzione artistica. Qualora i candidati siano in numero inferiore a cinquecento, possono essere indetti esami interprovinciali o interregionali.

2. All'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato, i candidati versano una tassa di lire cinquecentomila.

ART. 2.

1. I commi 27 e 28 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

ART. 3.

1. Ai concorsi a cattedra per titoli ed esami, indetti con cadenza biennale, possono partecipare gli abilitati all'insegnamento per la classe di concorso ove è stata ottenuta l'abilitazione.

ART. 4.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilisce i titoli, i diplomi e le lauree necessari per l'accesso alle classi di concorso e la tabella di valutazione dei titoli che deve altresì prevedere il punteggio per il servizio di docenza prestato.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla tassa di cui all'articolo 1, comma 2, che confluiranno in un apposito fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.